

Sez. III, sent. n. 35499/2007, Castelli (mancata richiesta della revisione delle analisi dei campioni di amianto prelevati)

Fattispecie: l'imputato era stato dichiarato colpevole del reato previsto dal D.Lgs. 15 ottobre 1991, n. 277, art. 27, comma 1, lett. g) e art. 50, comma 1, lett. a), del quale era chiamato a rispondere per non avere, in occasione dei lavori di rimozione di lastre di eternit, adottato misure adeguate ad evitare lo spargimento e l'abbandono di residui minuti, contenenti amianto, nè provveduto alla raccolta e rimozione di essi per il successivo loro smaltimento.

Il Giudice di merito affermava e riteneva:

a) che la responsabilità penale dell'imputato, in ordine al reato ascrittogli, era in atti provata dalla deposizione del teste L., ufficiale di p.g. presso la A.S.L., il quale in sede di sopralluogo aveva accertato che al termine delle operazioni di rimozione delle lastre di eternit, l'impresa del C. aveva lasciato, sia sulla parte in cemento della stazione ferroviaria, che sulla ghiaia della relativa massicciata, diversi detriti di lastre di cemento amianto, i quali rilasciavano nell'ambiente fibre dannose.

b) che dalle analisi prodotte dal P.M. era emerso come i detriti in questione contenessero crisotilo e crocidolite, componenti dell'amianto.

Riguardo a questo secondo profilo, la S.C. ha rilevato:

La dedotta inutilizzabilità dei risultati delle analisi sui campioni prelevati non sussiste.

A norma dell'art. 223 disp. att. c.p.p., comma 1, le analisi di campioni debbono essere precedute, a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio, dall'avviso, anche orale, all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo in cui saranno effettuate, solo se trattasi di analisi per le quali non è prevista la revisione.

Nel caso in esame si trattava di analisi su campioni - non deperibili - di detriti solidi, suscettibili di revisione che, ex art. 223 disp. att. c.p.p., comma 2 avrebbe potuto essere chiesta dal C. e non lo fu.

La tesi secondo cui detta revisione non sarebbe stata chiesta per non essere stati sequestrati i campioni dei detriti prelevati, non può essere condivisa in quanto l'imputato, o il di lui difensore, avrebbero dovuto comunque chiederla e solo se essa non fosse stata effettuata per avvenuta distruzione dei campioni prelevati si sarebbe potuta lamentare la dedotta violazione dei diritti di difesa.

La S.C., rileva poi che “ La dedotta depenalizzazione del fatto non sussiste in quanto la condotta continua ad essere prevista - senza soluzioni di continuità - come reato contravvenzionale dal D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art. 59 duodecies” e che “ la sanzione oggi irrogabile per tale illecito penale, prevista dal combinato disposto del D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 3, comma 1, lett. b) e D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 89, comma 2, è però più mite della precedente”.

Sez. III, sent. n. 42533/2008, Palberti

Fattispecie: l'imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 25 D.P.R. n. 203 del 1988 (per non avere osservato le prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera consentendo che il valore delle polveri emesse in atmosfera superasse i limiti prestabiliti), art. 674 cod. pen. (per avere provocato emissione di polveri moleste in atmosfera, ed all'art. 650 cod. pen.

(per non avere osservato l'ordinanza del sindaco resa per ragioni d'igiene e di sicurezza pubblica, con la quale s'intimava alla società di provvedere entro sessanta giorni dalla notifica alla bonifica delle lastre in cemento amianto della copertura dell'opificio e per non avere osservato la determinazione sindacale con la quale si concedeva alla società una proroga di 24 mesi decorrente dalla notifica).

L'imputato lamentava l'irregolarità delle operazioni di analisi.
La S.C. ha affermato:

Anche in materia di emissioni in atmosfera il prelievo dei campioni, caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dall'art. 223 disp. att. c.p.p..

Infatti, "l'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento delle acque reflue, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni" (Cassazione Sezione 3^a, n. 15170/2003, Piropan, RV. 224456).

Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione come per i campioni di polveri provenienti dall'attività di fonderia di ghisa e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo (Cassazione Sezione 6^a n. 9994/1992, 08/09/1992 - 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524).

Nella specie, il Tribunale ha rilevato che l'imputato ha presenziato alle operazioni di campionamento e di analisi, senza nulla osservare, e che le analisi, dalle quali era emerso il superamento del limite delle polveri stabilite nella determinazione dirigenziale 20.12.1999 (49,29 mg per normal mc, rispetto al limite di 18 mg), erano state eseguite tenendo conto della pesatura iniziale, sicchè l'esito era conseguito dal calcolo della differenza tra la prima pesata del ditale integro e la seconda pesata del ditale sporcato dalle polveri del camino, donde l'inconsistenza della doglianza.